

9/1/65

dat. atto, si riserve.

JL 605

E. P. M. C.

9/1/65

risolta la riserva che precede;
considerato che la riassunzione della procedura esecutiva
sospesa costituisce una fase ulteriore del medesimo giudizio
esecutivo già iniziato con il pagamento ricchi il ricorso
per la riassunzione della procedura esecutiva sospesa ha natura
di atto endoprocedimentale;

ritenuto che a norma dell'art. 16 bis L. 221/12 anche nei processi
esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile, il
deposito degli atti processuali e dei documenti ~~di fatto~~ da parte
dei difensori delle parti precedentemente costituite (col. "atti
endoprocedimentali") ha luogo esclusivamente con modalità telematiche;
ritenuto che l'uso dell'avverbio "esclusivamente" indichi una
chiaro optare del legislatore nel senso di escludere qualsiasi
forma di deposito equivalente;

PQM

dichiaro inammissibile il ricorso in riassunzione depositato in forma
cartacea anziché telematicamente a norma dell'art. 16 bis art.

S. emunichi -
Com, 18/2/16

JL 605

E. P. M. C.